



www.unionecenturiati.cr.it

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO

C.Fiscale e P.IVA: 01637180199

Via S. Ambrogio, 24 – 26030 MALAGNINO

Tel. 0372/58047 – Fax. 0372/58358

PEC: unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA N. 000001

□ art. 50 D. Lgs. 267/2000

Malagnino, li: 22.07.2020

Prot. 1498/2020

OGGETTO: Art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 e succ. mod. Attività di tutela di salute pubblica - Ordinanza Sindacale per adempimenti e attività di disinfestazione sul territorio comunale

IL PRESIDENTE

PREMESSO che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali, che depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni e che la proliferazione delle zanzare è favorita dalla presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante;

PRESO ATTO della necessità di incrementare una campagna di informazione e di comunicazione per il contenimento della presenza di zanzare e per la promozione di azioni di prevenzione individuale, nonché le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

ATTESA la mancanza di un'adeguata disciplina che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

VISTI:

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

ORDINA

- Di non abbandonare e/o depositare, presso cortili, terrazzi, balconi, giardini e lastrici solari, oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- Di svuotare giornalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d'acqua d'uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori), presso cortili, terrazzi, balconi, giardini e lastrici solari, di contenitori, onde evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;
- Di svuotare settimanalmente, i sottovasi portafiori;
- Di provvedere al taglio periodico dell'erba nei giardini di pertinenza;
- Di evitare i ristagni d'acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee;

- Di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali presso cortili terrazzi, balconi, giardini e lastrici solari che possano favorire il formarsi di raccolte, anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante;
- Effettuare regolare manutenzione e pulizia delle fontane ornamentali.
- Di svuotare e/o cambiare frequentemente l'acqua nei portafiori dei cimiteri. Nel caso d'utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi;

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione e a completamento della lotta larvicida, nei casi di maggiore e insopportabile presenza della specie in aree circoscritte, a tutela delle api e degli insetti pronubi.

Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:

- di avere particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi);
- di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all'eventuale disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d'infestazione e a completamento della lotta larvicida, nei casi di maggiore e insopportabile presenza della specie in aree circoscritte, a tutela delle api e degli insetti pronubi.

A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni d'auto o assimilabili:

- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
- di stoccare, in luoghi chiusi, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto d'acqua;
- di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

CONSIDERATA

La necessità universalmente riconosciuta di preservare le api e tutti gli insetti pronubi e l'importanza del relativo bottinamento sulle fioriture presenti sul territorio comunale, sia sotto il profilo ambientale che economico, nonché della salute di coloro che beneficiano del prodotto dell'alveare, fatti salvi i provvedimenti urgenti dettati dagli organi competenti nel caso in cui si manifestino situazioni d'infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari;

CONSIDERATO ALTRESÌ

La necessità di tutelare la salute umana e quella degli animali, in quanto, come noto, nella pratica della lotta alle zanzare adulte, vengono spesso utilizzate sostanze potenzialmente tossiche, è intenzione di questa Amministrazione Comunale inquadrare le disinfestazioni in una logica di lotta integrata, da attuare solo in via straordinaria e solo su siti specifici, come ad esempio il Parco Giochi, incaricando ditte specializzate.

In linea con questi presupposti anche per i privati cittadini, Aziende e Ditte:

DISPONE

Che, sarà consentito effettuare questi trattamenti esclusivamente nel periodo compreso fra il **01 maggio e il 31 ottobre** di ogni anno e comunque solo nella fascia oraria compresa tra le **24,00 e le 8,00** del mattino, in modo tale da non colpire le api e tutti gli insetti pronubi.

A far data da **lunedì 27/07/2020** i cittadini che intendono effettuare i trattamenti avvalendosi di ditte specializzate che prevedono l'utilizzo dei cannoncini nebulizzatori, dovranno dare comunicazione via mail all'Ufficio Tecnico all'indirizzo tecnico.malagnino@unionecenturiati.cr.it, e nel contempo avvisando i vicini confinanti verbalmente o imbucando nelle cassette postali l'apposito modulo fornito dalla ditta erogatrice del

servizio. L'avviso dovrà essere consegnato con almeno 48 ore di anticipo alla data del trattamento affinché sia consentito al vicinato di prendere le precauzioni necessarie come quella di tenere al sicuro gli animali domestici, proteggere le verdure dell'orto, eccetera.

Si consiglia di non effettuare i trattamenti in presenza di vento o in caso sia prevista pioggia per evitare l'inefficacia degli stessi e per evitare anche i fenomeni di deriva.

Nel caso in cui la disinfestazione sia effettuata direttamente dai privati cittadini con attrezzature non professionali si dovranno seguire le seguenti indicazioni:

1. Informare le proprietà confinanti del giorno e dell'ora del trattamento così come previsto per le ditte specializzate, verbalmente, oppure utilizzando apposita modulistica (disponibile sul sito <https://www.unionecenturiati.cr.it> oppure in formato cartaceo nella bacheca comunale affissa presso il portone d'ingresso del municipio);
2. Utilizzare prodotti a basso impatto ambientale;
3. Leggere attentamente tutta l'etichetta sulla confezione dell'insetticida;
4. Controllare che la diluizione dei formulati non sia maggiore di quanto indicato in etichetta e comunque evitare di distribuire quantità eccedenti i limiti prescritti;
5. Adottare dispositivi di protezione individuale obbligatori quali idoneo vestiario, guanti in gomma, maschera con filtraggio adeguato e occhiali protettivi;
6. Preparare un volume di miscela insetticida proporzionale all'estensione dell'area da trattare per evitare residui nel serbatoio dell'attrezzatura;
7. Evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontanandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione;
8. Chiudere porte e finestre;
9. Rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare;
10. Proteggere arredi e suppellettili presenti nel giardino;
11. Non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e ortaggi; in caso di contaminazione di frutta e verdura evitarne il consumo per almeno 3 giorni ed effettuare un accurato lavaggio prima del loro consumo;
12. Non irrorare laghetti, vasche e fontane o provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento;
13. Smaltire le confezioni vuote del formulato insetticida presso le stazioni ecologiche;

AVVISA CHE

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data la più ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale, negli spazi riservati alle affissioni;

La mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. Il Corpo di Polizia Locale e chiunque altro spetti in base alle disposizioni vigenti in materia, cureranno l'osservanza del presente provvedimento.

In caso di reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si procederà a denuncia ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

1. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.lgs. 2 Luglio 2010, n. 104;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

**Il Presidente
DONATO LOSITO**